

7-1

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI NAPOLI
 sezione civile prima
 composto dai magistrati

N. 2538/08
 Cron. Rep.

dott. Carlo Montella Presidente
 dott. Gaetano Assante Giudice
 dott.ssa Annamaria D'Andrea Giudice est.

2 mod

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 20683 del ruolo generale degli
 affari contenziosi dell'anno 2004 avente ad oggetto: divorzio, cui
 è riunito il fascicolo n. 1083/2004, avente ad oggetto: modifica
 patti ex art. 710 cpc, vertente

tra

~~_____~~ elettivamente domiciliato in Napoli, V.
 Toledo, 106 presso lo studio dell'avv. Antonio Chicoli dal quale è
 rappresentato e difeso come da procura a margine del ricorso;

Ricorrente

CM

E

~~_____~~ elettivamente domiciliata in Napoli, V.
 Carducci, 16 presso lo studio dell'avv. Adalberto Buonuomo dal
 quale è rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso
 introduttivo notificato in copia.

Resistente

SP

nonchè

Il Pubblico Ministero

Interventore ex lege

Conclusioni: Per il ricorrente: si riporta all'atto introduttivo.

Per la resistente: si riporta alle richieste e conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 710 cpc del 22.3.04, nonché alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale del 23.11.04, chiedendo l'integrale accoglimento delle stesse.

Per il Pubblico Ministero: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido della figlia minore [redacted] ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre; visite libere avuto riguardo all'età della minore. Chiede fissarsi in € 300,00 l'assegno mensile a carico del padre, quale contributo al mantenimento della minore.

Svolgimento del processo

[redacted] con ricorso depositato il 29.6.2004, chiedeva a questo Tribunale che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [redacted] [redacted], dal quale erano nati i figli: [redacted].

A sostegno della domanda, deduceva che fra essi coniugi era intervenuta separazione fin dal [redacted], epoca in cui i coniugi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale, nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con omologa del [redacted], e che, dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente, era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.

Aggiungeva che l'adito Tribunale, con l'indicato provvedimento, aveva omologato gli accordi di cui alla separazione consensuale, che prevedevano: la assegnazione alla [redacted] della casa

coniugale - sita in [redacted] ed in proprietà del padre della medesima -; l'affido esclusivo alla moglie di entrambe le figlie minori [redacted] - l'onere a carico di esso [redacted] di corrispondere l'assegno mensile di Lit. [redacted] a titolo di contributo al mantenimento per le figlie minori (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno successivo al decreto di omologa), oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche delle figlie; ed infine la regolamentazione delle visite paterne.

Precisava inoltre l'istante che con autonomo ricorso - introdotto ai sensi dell'art. 710 cpc, depositato il 22.3.2004: proc. n. 7083/2004, - la consorte [redacted] aveva richiesto che, a parziale modifica delle pattuizioni di cui agli accordi di separazione, l'adito Tribunale rideterminasse il contributo mensile - previsto di Lit. 700.000 - nella misura di €. 750,00, oltre ISTAT, a titolo di mantenimento per le figlie, da corrispondersi all'inizio di ogni mese presso il proprio domicilio, con vittoria delle spese.

Chiedeva quindi che, previa riunione della detta procedura al giudizio divorzile, l'adito Tribunale riducesse il contributo alle spese straordinarie a suo carico alla misura del 20%, confermando per il resto le statuizioni accessorie come previste negli accordi di separazione. Instava infine per la condanna della resistente al pagamento in suo favore della somma di €. 10.000,00, quale equivalente del valore del mobilio di arredo del tetto coniugale, o in quella somma ritenuta di giustizia.

In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente, il coniuge ricorrente ribadiva la domanda; l'altro non dichiarava di opporsi.

CM

[Signature]

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti venivano rimesse dinanzi al giudice istruttore.

La resistente si costituiva innanzi all'istruttore e spiegava ~~domanda riconvenzionale, ribadendo la richiesta (già formulata nel ricorso ex art. 710 cpc) di aumento dell'assegno nella misura di €. 750,00 mensili per il contributo al mantenimento delle figlie minori, da corrisondersi anticipatamente il primo di ogni mese nel domicilio di essa [redacted] oltre Istat, e la conferma delle restanti condizioni di cui alla separazione.~~

Indi, in ordine alla procedura ex art. 710 cpc, l'adito Tribunale, con ordinanza collegiale del 27.10.10.11.2004 riservata alla udienza camerale del 20.10.2004 - disponeva la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale, il quale designava per la relativa trattazione questo giudice.

Alla prima udienza del 25.1.2005 l'istruttore - ravvisata la sussistenza di motivi di connessione tra le due distinte procedure - disponeva la riunione al presente giudizio divorzile del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 710 cpc.

Istruita la causa attraverso la acquisizione della documentazione e il raccoglimento della prova orale ammessa, sulle conclusioni - come in epigrafe trascritte - la stessa era rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del 19.6.2007, con i termini ex art. 190 cpc.

Motivi della decisione.

In via preliminare va dichiarata la irritalità del deposito della comparsa conclusionale di parte resistente in quanto intempestiva. Infatti la stessa risulta depositata agli atti in data 2.10.2007, e quindi oltre il termine perentorio di gg. 60 (in

scadenza al 22.9.2007) a decorrere dal 19.6.2007, udienza di precisazione delle conclusioni.

Ne consegue che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata da parte ricorrente, le argomentazioni ivi svolte sono "tamquam non esset"

Ancora in via pregiudiziale, in merito alla questione in relazione alla disposta riunione dei procedimenti sollevata da parte resistente - la quale ha ribadito la propria opposizione alla detta riunione nel corso del giudizio - questo Collegio si riporta a tutto quanto già motivato in maniera esaustiva nella ordinanza collegiale, sopra indicata, il cui contenuto per intero viene qui trascritto: "... rilevato che, in pendenza del giudizio proposto dalla sig.ra

██████████ ex art. 710 c.p.c. per l'aumento dell'assegno di mantenimento per le figlie minori ██████████ a lei affidate, come stabilito in virtù dei patti della separazione consensuale dei coniugi omologata con decreto di questo Tribunale del 14/21.7.1999, è stata proposta domanda da parte del ██████████ con ricorso depositato il 29.6.2004 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;

ritenuto che nei giudizi che s'introducono con ricorso, ad eccezione del procedimento monitorio, la pendenza del giudizio è in relazione alla data del deposito del ricorso in cancelleria (cfr. Cass. civ. sez. I 30 marzo 2001 n. 4686);

IL CASO.it

ritenuto che la sopravvenuta pendenza del giudizio di divorzio non determina l'inammissibilità della proposizione della domanda ai sensi dell'art. 710 c.p.c.;

ritenuto peraltro, come si è già avuto occasione di ritenere da parte di questo Tribunale (cfr. tra le altre, ord. 27.2.2002; ord. 29.1.2003) che, nel caso come quello in oggetto in cui si abbia la simultanea pendenza di detti giudizi, in

ciascuno dei quali verrà a discutersi dell'entità dell'assegno di mantenimento a carico del padre come contributo al mantenimento della prole minore, una volta incardinato per primo quello di modifica dei patti della separazione ex art. 710 c.p.c., possano ugualmente trovare applicazione gli istituti processuali della connessione e riunione di cause, non ostandovi la diversità di rito, soccorrendo al riguardo il criterio previsto dall'art. 40 3° comma c.p.c. nel testo attualmente vigente, senza pregiudizio alcuno per la domanda proposta con il ricorso ex art. 710 cpc;

ritenuto che, nel caso di specie, la prossima fissazione dell'udienza presidenziale al 23.11.2004, per la quale il ricorso introduttivo del giudizio di divorzio è già stato notificato, rende quanto mai opportuna la trattazione congiunta dei procedimenti, stante la competenza del Presidente del Tribunale all'adozione, anche in via provvisoria ed urgente, dei provvedimenti ritenuti necessari nell'esclusivo interesse della prole minore;

viste le conclusioni del P.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza per l'eventuale riunione del presente procedimento a quello avente ad oggetto giudizio di divorzio tra le stesse parti [che sarà chiamato all'udienza presidenziale del 23.11.2004. Si comunichi.”

Ne consegue che ogni eccezione in merito risulta infondata.

Ciò posto deve considerarsi che l'art. 710 c.p.c., come sostituito dall'articolo unico della legge 29.7.1988, n. 331, disciplina il procedimento camerale di revisione delle disposizioni relative ai coniugi ed alla prole conseguenti alla separazione e che

presupposto per l' attivazione di tale procedimento, applicabile anche alle condizioni concordate in sede di separazione consensuale per l' espresso richiamo contenuto nell' ultimo capoverso dell' art. 711 c.p.c., è, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la sopravvenienza di fatti nuovi, tali da incidere in modo profondo sulle condizioni personali o patrimoniali di uno o di entrambi i coniugi, modificando sensibilmente la situazione preesistente ed imponendo un adeguamento delle statuizioni dettate nella sentenza di separazione ovvero cristallizzate nell'accordo delle parti e successivamente omologate dal Tribunale, in caso di separazione consensuale. In altri termini, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12235/1992), costituendo la norma di cui all'art. 710 c.p.c. una specificazione della clausola rebus sic stantibus, presupposto per la revisione delle condizioni della separazione è la sopravvenienza di nuove circostanze rispetto a quelle valutate in sede di separazione, tali da rendere le condizioni suddette in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà, così da imporre un mutamento dell'assetto di interessi originariamente determinato. Di conseguenza e con specifico riferimento alla richiesta (di affidamento e) di rideterminazione o revoca dell'assegno di mantenimento il giudice può e deve disporre la modifica quando la situazione risultante dai patti della separazione risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti non ebbero la possibilità di prevedere e non prevedero in quella sede" ovvero quando la modifica sia necessaria nell'interesse dei minori (Cass. civ., sez. I, 7.3.1990, n. 1800).

IL CASO.it

Tanto premesso ne discende che le richieste di cui al procedimento introdotto ai sensi dell'art. 710 cpc, restano assorbite dalla

domanda riconvenzionale (sostanzialmente identica) formulata dalla resistente (medesima) nel presente giudizio.

La domanda attrice è fondata e merita accoglimento.

~~*È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale (v. omologa di separazione consensuale del 21.7.1999), previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 21.6.1999) .*~~

Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione ~~eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n.74/1987.~~

Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art 3 n.2 lettera b) della L. 1/12/1970 n.898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.74/87 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, perciò, più ricostituirsi.

~~*Quanto alle statuizioni accessorie vanno parzialmente modificate le condizioni di separazione di cui al provvedimento di omologa, come segue: in ossequio alla entrata in vigore della nuova normativa (di cui alla L. 54/2006), va disposto l'affido condiviso della minore ██████ in assenza di motivi ostativi - ad entrambi i coniugi, con residenza privilegiata presso la madre (nelle more la figlia ██████ è divenuta maggiorenne, essendo nata il ██████ cfr. in atti); in ragione della età della minore (sedici anni compiuti) osserva il Collegio che appare opportuno disporre che gli incontri tra il padre e la figlia siano liberi, ossia da concordarsi di volta in volta tra i medesimi, compatibilmente con le esigenze scolastiche di ██████*~~

AG

SP

Ciò posto va qui evidenziato che il contrasto tra le parti ha investito essenzialmente la misura del contributo al mantenimento delle figlie, posto che mentre il ricorrente ha richiesto la conferma di quello pattuito in sede di separazione, la resistente ha sul punto spiegato sin dall'udienza presidenziale domanda riconvenzionale, richiedendo - come detto - la somma di € 750,00 mensili.

Orbene, posto che com'è incontestato la resistente è autosufficiente economicamente - la medesima presta la propria attività lavorativa presso [REDACTED]

IL CASO. it [REDACTED] va osservato che seppure entrambi i coniugi sono lavoratori dipendenti, dalle pur incomplete documentazioni prodotte dalle parti, si desume che sussiste chiara sproporzione tra la posizione economica del [REDACTED] (percettore del solo reddito da lavoro - v. mod. CUD anno 2005, con un reddito imponibile di € [REDACTED] - con l'onere del canone di locazione della casa ove abita con il nuovo nucleo familiare, con una bambina piccola, [REDACTED], e quella della resistente, la quale, pur percependo un reddito pari ad € [REDACTED] imponibili (v. CUD 2004), tuttavia non corrisponde alcun canone di locazione per la casa ove abita insieme alle figlie (essendo il cespite in proprietà del padre, concesso da quest'ultimo in comodato. v. dichiarazione resa dalla madre della resistente, [REDACTED] alla udienza del 22.3.2007). Di tale circostanza deve tenersi conto, ai fini della ricostruzione delle rispettive situazioni economiche, attesa l'utilità aggiuntiva di cui ha usufruito la resistente non avendo mai ella corrisposto alcun canone di locazione dal momento della separazione (cfr. in atti).

CM

[Handwritten signature]

Inoltre non va sottaciuto che il datore di lavoro della [redacted] è il padre di quest'ultima (cfr. in atti), sicchè (anche in considerazione degli aiuti concreti forniti dai genitori: la resistente non ha mai sostenuto alcuna spesa domestica, per essere vissuta con i genitori dal momento della separazione; vive tuttora di un appartamento in proprietà del padre, come testè detto) appare del tutto verosimile ritenere che in realtà la disponibilità economica della resistente sia maggiore di quella che si evince dalla documentazione in atti. Inoltre, secondo quanto emerso dalla prova orale espletata, la [redacted]

Pertanto ritiene il Collegio che in parziale accoglimento del ricorso, vada confermato il contributo al mantenimento delle figlie così come previsto nei patti della separazione, all'attualità di € [redacted] mensili (di cui € [redacted] per ciascuna delle figlie, non essendo emerso che la figlia maggiorenne [redacted] sia economicamente autosufficiente), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza dicembre 2008, presso il domicilio della resistente.

Con riguardo infine al contributo alle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., a parere di questo Tribunale, alla stregua delle considerazioni che precedono, appare congruo porre a carico del [redacted] la minore percentuale del 25%.

CM

R

Da tutte le argomentazioni che precedono consegue che va rigettata la domanda riconvenzionale.

Da ultimo va dichiarato non luogo a provvedere con riguardo al capo della domanda attrice relativo alla richiesta di condanna al pagamento della somma di €. 10.000,00, quale equivalente del valore del mobilio di arredo della casa coniugale, la quale ha da essere proposta - eventualmente - nella sede propria di un autonomo giudizio ordinario.

Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.

Le spese anticipate dalle parti vanno interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

in accoglimento della domanda, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il [redacted];

IL CASO.it

- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1/12/1970 n.898 e 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);

- a parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale: a) dispone l'affido condiviso della minore [redacted] ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, con visite libere tra il padre e la minore, da concordarsi di volta in

volta tra i medesimi, compatibilmente con le esigenze scolastiche di [redacted]; b) determina il contributo a carico di [redacted] in €. [redacted] mensili (di cui €. [redacted] per ciascuna delle figlie), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della convenuta e da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza dicembre 2008;

- riduce alla misura del 25% il contributo posto a carico del ricorrente per le spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N.;
- conferma nel resto le restanti pattuizioni;
- dichiara non luogo a provvedere sul capo della domanda relativo alla condanna al pagamento di €. 10.000,00;
- rigetta la domanda riconvenzionale.

compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10.12.2007

Il giudice estensore


dott. ssa Annamaria D'Andrea

Il Presidente

dott. Carlo Montella

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione [redacted]
Pervenuto in Cancelleria
Depositat..... in Cancelleria

Oggi 10 MAR. 2008



CANCELLIERE